

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 - C. F. 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel. 0862 900142 - 900320 fax

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 25 del 29/09/2012**

**Oggetto:** Acquisto buoni lavoro Inail.

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 12:45 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- Antonio Di Carlantonio	Sindaco	P
- De Angelis Giovanna	Assessore	P
- Erminia Alimonti	Vice Sindaco	P
- Rosa Maria Di Marco	Assessore	P

ne risultano presenti n. 04 e assenti n. 00

Ha partecipato alla seduta il Segretario **Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante**  
**Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco** ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.  
 il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura finanziaria.  
 il Revisore del Conto.

## **Oggetto: Acquisto buoni lavoro Inail.**

Richiamata la proposta di deliberazione;

Premesso che:

- le prestazioni di lavoro occasionale sono attività lavorative di natura meramente occasionale e transitoria, non riconducibili ad ulteriori tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- in base all'art. 70 del Dlgs n. 276/2003 così come estensivamente modificato nel proprio ambito applicativo dai commi 148 e 149 dell'art. 2, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), gli Enti Locali possono utilizzare lavoro occasionale ed accessorio nell'ambito dei seguenti settori: *a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà; c) altri settori produttivi, con le limitazioni di cui al comma 1 lett.e) e h-bis) e ultimo inciso, e comma 1 -bis dell'art.70;*

Ritenuto, alla luce delle nuove norme di lavoro occasionale di tipo accessorio, di poter fronteggiare con esso alle esigenze contingibili che dovessero verificarsi sul territorio, ampliando nel contempo le opportunità di impiego e di integrazione del reddito per i soggetti più "deboli" appartenenti alla propria comunità

Richiamati in particolare: la legge delega n. 30/2003 (art. 4 c.1 lettera d); il d.lgs n. 276/2003 (artt. 70 – 73); la legge n. 33/2009;

Dato atto che in base alla normativa attuale i prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono: a) *pensionati titolari di trattamento in regime obbligatorio, pensione di reversibilità - purchè non si svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente – assegno sociale (ex pensione sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili;* b) *studenti di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 25 anni, iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, per prestazioni da rendere solo nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali ed estive);* c) *percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;* d) *lavoratori in part-time con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;* e. *altre categorie: inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti.*

Rilevato che i predetti prestatori possono essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea ed infine cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio o, nei periodi di disoccupazione, in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione".

Dato atto che l'attuale assetto normativo consente anche agli enti locali l'utilizzo dei prestatori di cui ai punti 1), 2), 3), 4) per tutti i settori produttivi.

Atteso che l'utilizzo dei prestatori sopra elencati è ammesso per l'esecuzione di attività lavorative in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà, oltre che per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e parchi.

Dato atto che:

- per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro;

- per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (da intendersi per il prestatore come netto, pari a 4.000 euro lordi per il committente).

Considerato che il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro, comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio.

Evidenziato, inoltre, che il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva da un accordo tra le parti e che pertanto il committente e il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait secondo la tipologia di prestazione effettuata, definendo comunque in linea di massima in un'ora di lavoro il valore di un voucher;

Rilevato che:

- l'utilizzo dei lavoratori avverrà secondo criteri di rotazione, tenendo conto delle capacità e competenza del prestatore di lavoro così come espresse nel curriculum ed accertate tramite colloquio di valutazione, oltre che della situazione familiare e sociale segnalata dai servizi sociali;
- che l'offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione nella scelta del prestatore occasionale e l'avvio delle chiamate sarà a discrezione dell'Ente e subordinata alla normativa di riferimento;

Dato atto che in attuazione di quanto in premessa, con la presente, si provvede all'assunzione di specifico impegno di spesa a favore dell'Inps per l'acquisto dei buoni lavoro, incaricando il Sindaco, in qualità di Rappresentante legale dell'Ente, dell'attivazione della procedura di acquisizione dei voucher presso l'Inps.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con votazione unanime

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per tutte le motivazioni e finalità esposte nelle premesse, l'utilizzo dei buoni lavoro (voucher), a fronte dell'esecuzione di attività lavorative da parte di percettori appartenenti ad alcuna delle categorie previste e sopra riportate, impegnando a tal fine un budget di spesa di 4.000 euro, con conseguente imputazione all'intervento 1080103 ex cap. 1924.0 del Bilancio di Previsione 2012;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo dell'adozione del successiva provvedimento di liquidazione per la materiale acquisizione dei ridetti buoni lavoro da parte del Sindaco di Campotosto.

Con separata e unanime votazione

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL.

F.to Il Sindaco  
(Antonio Di Carlantonio)

F.to Il Segretario Comunale  
(Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

### Oggetto: Acquisto buoni lavoro Inail

Premesso che:

- le prestazioni di lavoro occasionale sono attività lavorative di natura meramente occasionale e transitoria, non riconducibili ad ulteriori tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- in base all'art. 70 del Dlgs n. 276/2003 così come estensivamente modificato nel proprio ambito applicativo dai commi 148 e 149 dell'art. 2, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), gli Enti Locali possono utilizzare lavoro occasionale ed accessorio nell'ambito dei seguenti settori: *a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà; c) altri settori produttivi, con le limitazioni di cui al comma 1 lett.e) e h-bis) e ultimo inciso, e comma 1 -bis dell'art.70;*

Ritenuto, alla luce delle nuove norme di lavoro occasionale di tipo accessorio, di poter fronteggiare con esso alle esigenze contingibili che dovessero verificarsi sul territorio, ampliando nel contempo le opportunità di impiego e di integrazione del reddito per i soggetti più "deboli" appartenenti alla propria comunità

Richiamati in particolare: la legge delega n. 30/2003 (art. 4 c.1 lettera d); il d.lgs n. 276/2003 (artt. 70 – 73); la legge n. 33/2009;

Dato atto che in base alla normativa attuale i prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono: a) *pensionati titolari di trattamento in regime obbligatorio, pensione di reversibilità - purchè non si svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente – assegno sociale (ex pensione sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili;* b) *studenti di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 25 anni, iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, per prestazioni da rendere solo nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali ed estive);* c) *percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;* d) *lavoratori in part-time con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;* e. *altre categorie: inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti.*

Rilevato che i predetti prestatori possono essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea ed infine cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio o, nei periodi di disoccupazione, in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione".

Dato atto che l'attuale assetto normativo consente anche agli enti locali l'utilizzo dei prestatori di cui ai punti 1), 2), 3), 4) per tutti i settori produttivi.

Atteso che l'utilizzo dei prestatori sopra elencati è ammesso per l'esecuzione di attività lavorative in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà, oltre che per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e parchi.

Dato atto che:

- per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro;
- per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 il limite economico dei compensi

derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (da intendersi per il prestatore come netto, pari a 4.000 euro lordi per il committente).

Considerato che il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro, comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio.

Evidenziato, inoltre, che il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva da un accordo tra le parti e che pertanto il committente e il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait secondo la tipologia di prestazione effettuata, definendo comunque in linea di massima in un'ora di lavoro il valore di un voucher;

Rilevato che:

- l'utilizzo dei lavoratori avverrà secondo criteri di rotazione, tenendo conto delle capacità e competenza del prestatore di lavoro così come espresse nel curriculum ed accertate tramite colloquio di valutazione, oltre che della situazione familiare e sociale segnalata dai servizi sociali;
- che l'offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione nella scelta del prestatore occasionale e l'avvio delle chiamate sarà a discrezione dell'Ente e subordinata alla normativa di riferimento;

Dato atto che in attuazione di quanto in premessa, con la presente, si provvede all'assunzione di specifico impegno di spesa a favore dell'Inps per l'acquisto dei buoni lavoro, incaricando il Sindaco, in qualità di Rappresentante legale dell'Ente, dell'attivazione della procedura di acquisizione dei voucher presso l'Inps.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

#### **propone di deliberare**

1. di approvare, per tutte le motivazioni e finalità esposte nelle premesse, l'utilizzo dei buoni lavoro (voucher), a fronte dell'esecuzione di attività lavorative da parte di percettori appartenenti ad alcuna delle categorie previste e sopra riportate, impegnando a tal fine un budget di spesa di 4.000 euro, con conseguente imputazione all'intervento 1080103 ex cap. 1924.0 del Bilancio di Previsione 2012;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo dell'adozione del successiva provvedimento di liquidazione per la materiale acquisizione dei ridetti buoni lavoro da parte del Sindaco di Campotosto.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il proponente  
L'assessore al personale  
f.to Giovanna De Angelis

Ai sensi dell'art. 49 e per quanto di competenza si esprime parere tecnico favorevole.

Il Responsabile di Area Amministrativa  
f.to Erminia Alimonti

Ai sensi dell'art. 49 e per quanto di competenza si esprime parere contabile favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Armando Marzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267  
Campotosto li 05.10.2012

IL Segretario Comunale  
F.to Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

Il sottoscritto, visto gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. 3968 in data 05.10.2012 , ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267);

Dalla Residenza Comunale li 05.10.2012

IL Segretario Comunale  
F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 29.09.2012

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.);

a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale li 05.10.2012

IL Segretario Comunale  
F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza Comunale li 05.10.2012

IL Segretario Comunale  
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante